

Legge regionale 24 aprile 1978 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

Art. 66

Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 3 della stessa legge.

Per la concessione del finanziamento si procede ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, della predetta legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.